

L.R. 1/2016, art.18 - Edilizia agevolata

CONCESSIONE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO (artt. 17 e 19 del regolamento)

BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. - via Aquileia, 1 UDINE

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 ed il regolamento di attuazione approvato con D.Preg. 13 luglio 2016, n.0144/Pres.;

VISTA la domanda di contributo n. 2.287 presentata da LEGHISSA MATTEO in data 30/11/2018;

VISTA l'istanza di modifica dell'iniziativa ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n.13, pervenuta alla scrivente in data 28/10/2019;

VISTA la richiesta di estensione nella titolarità del contributo presentata da GIANDON TERESA in data 21/01/2020;

VISTA la comunicazione prodotta alla scrivente in data 21/01/2020, con la quale i richiedenti hanno segnalato l'errata mancata richiesta, in sede di presentazione della domanda, del maggior importo di contributo di cui all'art. 7 comma 2 del regolamento (Comuni interamente montani);

CONSIDERATA la delibera n.1189 di data 30/07/2020, con la quale la Giunta Regionale ha rettificato l'importo della domanda di contributo ammessa a finanziamento;

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo;

VISTA la documentazione presentata da parte dei predetti richiedenti per la concessione del contributo di cui all'art. 16 del regolamento approvato con il richiamato decreto n. 0144/2016;

VISTA la documentazione presentata da parte dei predetti richiedenti per la determinazione ed erogazione del contributo di cui all'art. 18 del medesimo regolamento;

ACCERTATA la corrispondenza della documentazione presentata alla normativa vigente nel settore;

CONCEDE E DETERMINA

a favore di LEGHISSA MATTEO - data di nascita: 24/09/1987 - e GIANDON TERESA - data di nascita: 27/07/1993 -, ai sensi delle richiamate norme, il contributo di euro 18.000,00 per acquisto di un alloggio sito in Comune di DUINO-AURISINA (TS) LOC. AURISINA STAZIONE 11/C, distinto al catasto con particella catastale n. .413 sub.3, del foglio n.5.

AVVERTE

che i beneficiari dei contributi in argomento devono osservare gli obblighi di cui all'articolo 30 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 1, ed all'articolo 20 del richiamato regolamento, ovvero mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell'alloggio oggetto di contributo, non locarlo né alienarlo per un periodo di cinque anni dalla data della presente determinazione.

Il mancato rispetto di questi obblighi comporta la decadenza dal contributo e la restituzione degli importi eventualmente percepiti, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente ai sensi dell'articolo 21 del regolamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alle disponibilità finanziarie messe

a disposizione di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. con i flussi di cassa derivanti dai limiti di disponibilità di bilancio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia correlati al rispetto del patto di stabilità e di crescita per l'esercizio finanziario di riferimento.

Udine, 11/08/2020

BANCA MEDIOCREDITO
del Friuli Venezia Giulia S.p.A.

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/2000

Responsabile del procedimento: Mauro Tion

Responsabile dell'istruttoria: Fabrizio Domenis